

CAPITOLATO DI GARA

LOTTO 1 – AMBITO 1.1

GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI COPERTURA ASSICURATIVA

LOTTO 1	Con decorrenza dalle ore 24 del	Con scadenza alle ore 24 del	CIG
Ambito 1.1 - Polizza All Risks	31/12/2018	31/12/2020	7628974C7E

DA AGGIUDICARSI CON PROCEDURA APERTA AI SENSI
DEL D. LGS. N° 50 DEL 18 APRILE 2016 E SMI

Lecce, 20 Settembre 2018

IL RUP



INDICE

TITOLO I - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art. 1 - Definizioni
- Art. 2 - Attività Contraente

TITOLO II - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

- Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede
- Art. 4 - Aggravamento del rischio
- Art. 5 - Diminuzione del rischio
- Art. 6 - Durata del contratto
- Art. 7 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
- Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art. 9 - Pagamento frazionato del premio annuale
- Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione
- Art. 11 - Recesso in caso di sinistro
- Art. 12 - Forma delle comunicazioni
- Art. 13 - Interpretazione del contratto
- Art. 14 - Oneri fiscali
- Art. 15 - Clausola Broker
- Art. 16 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)
- Art. 17 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 18 - Foro competente
- Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

TITOLO III - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

- Art. 20 - Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
- Art. 23 - Assicurazione parziale
- Art. 24 - Obblighi in caso di sinistro
- Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno
- Art. 26 - Procedura per la valutazione del danno
- Art. 27 - Mandato dei Periti
- Art. 28 - Limite massimo dell'indennizzo
- Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo
- Art. 30 - Ispezione delle cose assicurate

TITOLO IV - CONDIZIONI PARTICOLARI NON SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E/O DEL LIMITE DI INDENNIZZO RIPORTATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA

- Art. 31 - Deroga alla proporzionale 25%
- Art. 32 - Diminuzione di valori
- Art. 33 - Denuncia circostanziata dei sinistri
- Art. 34 - Parificazione a danni da incendio
- Art. 35 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di ripristino

TITOLO V - CONDIZIONI PARTICOLARI SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E/O DEL LIMITE DI INDENNIZZO RISPETTIVAMENTE RIPORTATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA

- Art. 36 - Terremoto
- Art. 37 - Inondazioni e alluvioni
- Art. 38 - Allagamenti
- Art. 39 - Sovraccarico di neve
- Art. 40 - Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi
- Art. 41 - Terrorismo e sabotaggio
- Art. 42 - Colaggio da impianti automatici di estinzione
- Art. 43 - Trombe e uragani
- Art. 44 - Eventi atmosferici su fragili
- Art. 45 - Ghiaccio e gelo
- Art. 46 - Spese di ricerca e riparazione del guasto
- Art. 47 - Perdita pignoni
- Art. 48 - Fenomeno elettrico ed elettronico
- Art. 49 - Guasti ad apparecchiature elettroniche
- Art. 50 - Furto
- Art. 51 - Esclusioni
- Art. 52 - Determinazione dell'ammontare del danno
- Art. 53 - Rapina
- Art. 54 - Denaro titoli e valori

-
- Art. 55 - Pagamento dell'indennizzo
 - Art. 56 - Mezzi di chiusura dei locali (24/b)
 - Art. 57 - Guasti cagionati dai ladri
 - Art. 58 - Portavalori
 - Art. 59 - Mercì in refrigerazione
 - Art. 60 - Anticipo indennizzi
 - Art. 61 - Onorari dei periti
 - Art. 62 - Onorari architetti, ingegneri e consulenti
 - Art. 63 - Ricorso terzi
 - Art. 64 - Ricorso dei locatari
 - Art. 65 - Rottura accidentale di lastre
 - Art. 66 - Rovina di ascensori
 - Art. 67 - Rimpiazzo combustibile
 - Art. 68 - Spese di demolizione e sgombero
 - Art. 69 - Crollo - collasso strutturale dei fabbricati
 - TITOLO VI - CONDIZIONI SPECIALI
 - Art. 70 - Buona fede
 - Art. 71 - Rinuncia al diritto di rivalsa
 - Art. 72 - Certificati rilasciati dall'autorità
 - Art. 73 - Assicurazione per conto di chi spetta
 - TITOLO VII - SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI
 - Art. 74 - Scheda di copertura
 - Art. 75 - Scheda di polizza
 - TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI
 - Art. 76 - Riparto di coassicurazione
 - Art. 77 - Disposizione finale

TITOLO I – DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

Art. 1 - Definizioni

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Allagamento	qualsiasi spandimento e/o riversamento di acqua, diverso da inondazioni e/o alluvioni.
Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Apparecchiature elettroniche/beni elettronici	per beni elettronici si intendono, a mero titolo esemplificativo: i beni per l'elaborazione, interpretazione, comunicazione di dati, il software o le istruzioni codificate da parte di processori elettronici e/o elettromeccanici, quali a titolo esemplificativo impianti e/o macchine di elaborazione dati, segnalazione, diagnostica, rilevazione, trasmissione, comunicazione, ricezione, registrazione, misurazione e gli apparecchi audiofonovisivi, di trazione elettrica, parcometri compresi le relative parti accessorie e/o i loro componenti, i beni ad uso ufficio quali a titolo esemplificativo, telex, telefax, macchine calcolatrici, p.c. anche portatili, gli impianti di allarme e controllo in genere.
Atto di Terrorismo	un atto, incluso a titolo esemplificativo l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di usare la forza o la violenza, commesso da qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole ovvero per conto di o in connessione con una o più organizzazioni o governi per scopi politici, religiosi, ideologici o di natura analoga, fra cui l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di intimidire la società o una qualsiasi parte della società.
Autocombustione	combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Autoveicoli in custodia	veicoli di terzi in custodia oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.; veicoli di terzi in custodia oggetto di rimozione ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i..
C. G. A.	le Condizioni Generali di Assicurazione.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Denaro/Valori	a titolo esplicativo e non limitativo: monete, banconote, biglietti di banca, libretti di risparmio, carte di credito, carte valori, assegni, vaglia postali, ricevute e fedeli di deposito, effetti cambiari, certificati azionari, azioni, obbligazioni, cartelle fondiarie, buoni postali, e relative cedole, francobolli, valori bollati, diritti speciali, buoni pasto, buoni carburante, fondi spese a mani dei dipendenti, qualsiasi altro titolo di credito o obbligazioni di denaro, negoziabile e non, titoli di sosta e trasporto nonché qualsiasi altra carta o documento rappresentante un valore.
Esclusioni	serie di circostanze o beni (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.
Esplosivi	sono considerate esplosivi: sostanze e prodotti che, a contatto con l'aria timida anche in piccole quantità, danno luogo ad esplosione; sostanze e prodotti che, per azione meccanica o termica, esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A.
Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Eventi socio-politici	a titolo esplicativo e non esaustivo: manifestazioni di massa, tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, ecc., escluso atti di terrorismo e/o sabotaggio.
Fabbricato	a) l'intera costruzione edile (escluso il valore dell'area), compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrate; i fabbricati si intendono realizzati in materiali incombustibili; sono tuttavia ammesse materie combustibili nelle strutture portanti del tetto e nelle separazioni orizzontali e/o verticali, purché per una superficie non superiore al 20% sia nella copertura che nelle separazioni; b) impianti e installazioni di sua pertinenza (quali centrale termica, box, recinzioni e simili) purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi adiacenti e, in particolare, gli impianti idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive centralizzate, come pure gli altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi compresi

	tappezzerie, tinteggiature e moquettes.
Fenomeno elettrico	Correnti, scariche elettriche, sbalzi di tensione o altri fenomeni analoghi, comunque si manifestino, compreso il surriscaldamento, l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.
Franchigia	l'importo prestabilito che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.
Furto	Il reato di cui all'art. 624 del Codice Penale.
Infiammabili	sono considerati infiammabili: - gas combustibili; - sostanze e prodotti non esplosivi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C, a eccezione delle soluzioni idro-alcooliche di gradazione non superiore a 35° C; - sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o con l'aria timida, sviluppano gas combustibili - sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente si infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme del D.M. 17/12/1977 – Allegato V.
Incendio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo/risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inondazione, Alluvione	fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Patrimonio Mobiliare	Contenuto in genere con la sola esclusione di: - quanto definito alla voce Fabbricati - veicoli iscritti al P.R.A.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto	la percentuale della somma liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società	l'impresa assicuratrice.
Terremoto	sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Art. 2 – Attività Contraente

Svolgimento di tutte le attività e competenze, presenti e/o future, previste dallo statuto sociale, dalla legge, dai regolamenti, dalle norme, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, comunque e ovunque svolte, con ogni mezzo ritenuto utile o necessario, comprese tutte le attività accessorie, preliminari, complementari, connesse, collegate e conseguenti alle principali, comunque e ovunque svolte, nessuna esclusa ne eccettuata.

A mero titolo esemplificativo e non limitativo il Contraente/Assicurato svolge anche le seguenti attività:

- Rimozione, ganasciatura e deposeria giudiziaria;
- Manutenzione ed installazione segnaletica orizzontale e verticale;
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici;
- Attività di trasporto pubblico urbano e filoviario;
- Gestione di aree di sosta e di terminal Bus/Filobus;
- Gestione/utilizzo della rete filoviaria e delle infrastrutture di trazione elettrica necessaria per l'esercizio dei filobus.

TITOLO II – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si prende atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio non comporterà l'annullamento del

contratto, né la decadenza dal diritto all'indennizzo, né la riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione sempre che tale mancata o inesatta comunicazione sia avvenuta in buona fede.

Art. 4 – Aggravamento del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina dell'art. 1898 del Codice Civile e l'eventuale nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia sempre che tali circostanze o mutamenti non riguardino l'inclusione di tipologie di rischio diverse da quanto garantito dal presente contratto.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

Art. 6 - Durata del contratto

Il contratto avrà durata poliennale con effetto dalle ore 24:00 del 31/12/2018 e scadenza alle ore 24:00 del 31/12/2020.

Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti. Sarà comunque facoltà delle Parti rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo, mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

E' facoltà del Contraente, ai sensi del comma 11 art. 106 del D.Lgs. 50/2016, richiedere la proroga dei contratti, alle medesime condizioni contrattuali e tariffarie, per il tempo necessario al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione delle nuove polizze e, comunque, per un massimo di 180 giorni, previo invio, entro 30 giorni dalla scadenza, di richiesta scritta all'assicuratore a mezzo raccomandata AR o pec.

Art. 7 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le Parti che qualora si rivelasse che per gli stessi enti oggetto del presente contratto esistono o venissero in seguito stipulate altre polizze direttamente dal Contraente o da terzi che ne abbiano avuto interesse, gli eventuali danni denunciati dal Contraente o dall'Assicurato a valere sulla presente polizza saranno liquidati ed indennizzati dalla Società direttamente all'Assicurato medesimo, a prescindere dall'esistenza di altri contratti assicurativi, fermo per la Società ogni altro diritto derivante a norma di legge (art. 1910 C.C.).

Si esonera il Contraente dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto; l'Assicurato ha l'obbligo di farlo in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 8 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Il premio che sarà pagato dalla Stazione Appaltante sarà quello risultante dalla gara d'appalto e determinato mediante ribasso sugli importi a base di gara.

Per il pagamento della prima rata di premio, e delle successive rate, in deroga all'art. 1901 del C.C., viene concesso un "termine di rispetto" di 30 gg dalla data di decorrenza della garanzia.

Se il Contraente non paga nei termini innanzi stabiliti, l'assicurazione resta automaticamente sospesa dalle ore 24 del giorno di scadenza del relativo "termine di rispetto" fino alle ore 24 del giorno in cui viene effettuato il pagamento.

Art. 9 - Pagamento frazionato del premio annuale

La Contraente provvederà al pagamento del premio con frazionamento semestrale e sono esclusi i diritti di frazionamento.

Art. 10 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 11 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, l'Impresa assicuratrice può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni fra le Parti per essere valide devono essere fatte per iscritto, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, telefax, email o PEC per il tramite del Broker a cui è assegnata la polizza.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene tra le parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni e clausole tutte del presente contratto.

Art. 14 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al presente contratto sono a carico del Contraente.

Art. 15 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di avvalersi per la gestione ed esecuzione del presente contratto del servizio di brokeraggio assicurativo dell'A.T.I. composta da Adriateca S.r.l. (in qualità di Mandataria) e Italbrokers S.p.A. (in qualità di Mandante), in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e s.m.i..

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti il contratto in oggetto saranno gestiti, per conto del Contraente dal Broker. Pertanto gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La remunerazione del Broker è a carico delle Compagnie aggiudicatricie nella misura di seguito indicata, in percentuale sul premio imponibile:

Lotto	% sul premio imponibile
LOTTO 1	
Ambito 1.1 - Polizza All Risks	7,98% (sette/98 per cento)

Tale remunerazione è parte dell'aliquota riconosciuta dalla Impresa di Assicurazione alla propria rete di vendita e non potrà quindi, in ogni caso, rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 16 - Coassicurazione e delega (in caso di Coassicurazione)

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

- la Compagnia delegataria è l'unica responsabile della completa gestione del contratto e rappresenta ad ogni effetto le coassicuratrici. La Compagnia delegataria risponde per l'intera copertura del rischio, in deroga all'art. 1911 c.c., e corrisponderà integralmente il risarcimento dovuto, salvo rivalsa nei confronti delle altre imprese coassicuratrici;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto e alle condizioni di polizza allegate, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Delegataria;
- ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente alla Compagnia Delegataria per conto di tutte le Coassicuratrici.

–

Art. 17 – Tracciabilità dei flussi finanziari

(Legge 13 Agosto 2010 n. 136 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie" e D. L. 12 Novembre 2010 n. 187 "Misure urgenti in materia di sicurezza")

Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi al contratto in oggetto, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, quinto comma, della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., l'impresa assicuratrice assume su di sé l'obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa dedicati, anche non in via esclusiva.

Tutti i movimenti devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, terzo comma, della suddetta legge 13/08/2010, n. 136, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.

Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell'art. 3, ottavo comma, della predetta legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della polizza fideiussoria presentata a titolo di cauzione definitiva e ferma restando la facoltà del Contraente di esigere il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il Contraente si riserva, inoltre, di svolgere tutti i controlli necessari affinché i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i sub-contraenti nella filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio contengano una clausola a pena di nullità assoluta del contratto con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m.i. .

Art. 18 - Foro competente

In caso di controversia è riconosciuto come unico Foro competente il **Foro di Lecce**.

Art. 19 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme del bando di gara, o equivalente atto, e di legge.

TITOLO III – NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI E DIRETTI

Art. 20 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da qualsiasi evento improvviso e accidentale, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso dall'ART. 21 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione*.

L'assicurazione è prestata per i Fabbricati come definiti in polizza ed esistenti nelle ubicazioni in essa indicate.

Art. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

a) Subiti da:

- 1) cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
- 2) strade, sentieri, gallerie, miniere, ponti, strade ferrate, binari, piste di atterraggio, bacini artificiali e non, dighe e condotte, pozzi, tunnel, oleodotti, gasdotti, offshore property, argini, banchine, pontili, moli e piattaforme in genere;
- 3) cose in genere durante il trasporto e/o trasferimento e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- 4) merci se già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi,
- 5) terreni, boschi, alberi, vegetazione, coltivazioni ed animali in genere;
- 6) aeromobili, velivoli spaziali, natanti, veicoli iscritti al P.R.A. e/o soggetti alla legge 990, mezzi di trasporto a fune o su rotaie;
- 7) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, qualsiasi carta rappresentante un valore in genere;
- 8) archivi e simili;
- 9) modelli, stampi e simili;
- 10) supporti dati schede, per elaboratori e calcolatori elettronici, ma limitatamente ai sinistri di rottura, scondizionamento, anormale funzionamento, fenomeni elettrici di qualsiasi natura;
- 11) quadri, statue, collezioni in genere, pietre e metalli preziosi, e cose aventi valore artistico;
- 12) merci per mancata o anormale refrigerazione, surgelazione, climatizzazione, essiccazione, cottura;
- 13) cose in leasing se ed in quanto già assicurate da altre polizze;
- 14) linee aeree di distribuzione o trasmissione di energia e relative strutture di supporto al di fuori dell'area degli stabilimenti;
- 15) baracche in legno e/o plastica, capannoni pressostatici e simili e al loro contenuto;

b) Causati:

- 1) con dolo dell'Assicurato e/o del Contraente e/o degli Amministratori;
- 2) da difetti noti all'Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti all'atto della stipulazione della polizza;
- 3) da rotture, fenomeni e guasti meccanici ed elettrici in genere, scondizionamento, anormale funzionamento, errori di collaudo e/o di montaggio e smontaggio;
- 4) da errori di progettazione, errori di lavorazione che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo delle merci in produzione o già prodotte;
- 5) da cose o parti di esse, in fase di costruzione, montaggio, smontaggio e/o collaudo;
- 6) da franamento, cedimento o smottamento del terreno, da crollo o collasso di fabbricati, da assestamento, restringimento o espansione di fondamenta, pareti, pavimenti, solai, tetti;
- 7) da eventi atmosferici a merci all'aperto nonché macchinario posto all'aperto non fisso per destinazione;
- 8) da eventi atmosferici a fabbricati aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture, coperti in lastre di cemento-amianto, tettoie, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, e quanto in essi contenuto;
- 9) da eventi atmosferici a gru, ciminiere, camini, cavi aerei, insegne, vetrate, lucernari anche di plastica;
- 10) da interruzione di reazioni termiche o isotermiche che danneggino le merci in lavorazione a meno che non provocate da eventi non altrimenti esclusi;
- 11) da mancanza di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione, da colaggio o da fuoriuscita di liquidi infiammabili, da fuoriuscita di materiale fuso, a meno che questi eventi non siano diretta conseguenza di un sinistro, indennizzabile a termini della presente polizza, che abbia colpito le cose assicurate.

c) Verificatisi in occasione di:

- 1) tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, atti di guerra civile e non, di serrata, di insurrezione, di ammutinamento, di usurpazione di potere, di requisizione, di nazionalizzazione, sequestro, confisca, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; sono altresì esclusi i danni, le perdite, i costi e le spese di qualsiasi natura direttamente od indirettamente riconducibili a qualsiasi azione presa per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, per contrastare un atto di terrorismo;
- 2) esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- 3) terremoti, eruzioni vulcaniche, bradisismo, fenomeni tellurici;
- 4) valanghe, slavine e pressione del carico di neve;
- 5) alluvioni, inondazioni, allagamenti;
- 6) mareggiate e penetrazione di acqua marina;

d) Sono sempre comunque esclusi:

- 1) i danni di furto, rapina, infedeltà dei dipendenti, estorsione, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- 2) i danni di corrosione, incrostazione, logorio, usura, ossidazione, ruggine, deterioramento, mutamento di temperatura atmosferica o ambientale naturale e non, vizio di prodotto, contaminazione (esclusi i danni provocati da fumi e gas causati da incendio, scoppio, esplosione che abbiano colpito le cose assicurate), stillicidio, umidità atmosferiche e non, smog, marcescenza in genere, fermentazione, evaporazione, perdita di peso, restringimento, alterazione di colore, sapore, consistenza o finitura, cambio di qualità, termiti, insetti, vermi, roditori, salvo che ne derivi altro danno indennizzabile ai sensi della presente polizza;
- 3) i danni da eventi per i quali deve rispondere, in forza della garanzia prevista per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- 4) i danni conseguenti ad ordinanze impartite dall'Autorità costituita concernenti costruzioni, riparazioni, rimpiazzi, demolizioni di cose non danneggiate nonché confische o requisizioni in genere;
- 5) i danni da inquinamento in genere sia graduale che accidentale e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell'aria e del terreno;
- 6) i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati;
- 7) i danni o le perdite consequenziali direttamente o indirettamente causati, costituiti o derivanti da:
 - a) funzionamento o malfunzionamento di Internet o di sistema analogo, o di qualsiasi intranet o rete privata o sistema analogo,
 - b) deterioramento, distruzione, distorsione, cancellazione o altri danni o perdite relativamente a dati, software o qualsiasi genere di programmazione o repertorio di istruzioni,

- c) perdita totale o parziale dell'uso o della funzionalità di dati, codifiche, programmi, software, computer o sistema informatico o altro dispositivo basato su qualsiasi microchip o logica integrata, e qualsiasi conseguente incapacità o impossibilità dell'Assicurato di svolgere l'attività.

Restano invece compresi i danni o le perdite consequenziali, non altrimenti esclusi, derivanti da un Rischio Definito. Per Rischio Definito si intende: incendio, fulmine, terremoto, esplosione, caduta di aeromobili, inondazione, fumo, collisione di veicoli, bufera di vento o tempesta.

La presente clausola non incrementa né estende la copertura prevista dalla presente polizza.

I danni o le perdite consequenziali di cui ai suddetti punti a), b) e c) sono esclusi dall'indennizzo, a prescindere da ogni altra causa che vi abbia contribuito contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza temporale.

Art. 22 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri :

- I. Relativamente alla costruzione edile [definizione di Fabbricato – punto a)] si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. Per impianti e installazioni di pertinenza [definizione di Fabbricato – punto b)] si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. Per il Patrimonio Mobiliare valore a nuovo;

L'ammontare del danno si determina:

- per la costruzione edile - applicando il deprezzamento di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui;
- per impianti e installazioni - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario;
- per il Patrimonio Mobiliare al costo del rimpiazzo delle cose assicurate con altri uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali qualora dovuti.

Art. 23 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 24 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.
- b) darne avviso alla Società entro 15 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C.
- c) eseguire con la dovuta diligenza e permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per ridurre al minimo ogni interruzione o intralcio che il sinistro potesse causare all'attività dichiarata;
- d) farne denuncia nei 5 giorni successivi all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo, se il fatto è causato da dolo di terzi, o, comunque, in caso d'incendio; nella denuncia dovrà essere indicata la Società, il Broker ed il numero di polizza;
- e) fornire alla Società, una distinta particolareggiata delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- f) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per la conservazione e la custodia delle cose rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 25 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno o della perdita, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate o illese, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, altera le tracce o gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 26 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.

Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito, o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 27 - Mandato dei Periti

I periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura causa e modalità del sinistro;
- 2) **verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 3 - Obblighi in caso di sinistro delle C.G.A.;**
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'ART. 26 - Procedura per la valutazione del danno delle C.G.A.;
- 4) determinare i dati previsti all'Art. 23 - Assicurazione parziale delle C.G.A ai fini dell'applicabilità del disposto regolato dall'articolo medesimo.
- 5) **procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.**

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 28 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 29 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno come di seguito previsto e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che il sinistro stesso non sia stato determinato da dolo dell'Assicurato medesimo o del Contraente o dei suoi Amministratori.

Art. 30 - Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

TITOLO IV – CONDIZIONI PARTICOLARI NON SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E/O DEL LIMITE DI INDENNIZZO RIPORTATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Art. 31 - Deroga alla proporzionale 25%

A parziale deroga dell'Art. 23 - *Assicurazione parziale* delle C.G.A., si conviene tra le Parti che non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite la cui somma assicurata maggiorata della percentuale sopra indicata non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 23 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto. Il disposto della presente Condizione Particolare non trova applicazione per le Partite soggette a Leeway o stima preventiva.

Art. 32 - Diminuzione di valori

Si conviene tra le Parti che, in caso di documentata diminuzione di valori assicurati la riduzione di premio decorre dal giorno successivo all'avvenuta notifica e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio imponibile pagata e non goduta.

Art. 33 - Denuncia circostanziata dei sinistri

A parziale modifica delle Condizioni Generali di Assicurazione, si stabilisce che l'obbligo della denuncia circostanziata da effettuare dall'Assicurato viene limitato alla presentazione dello stato particolareggiato degli enti colpiti o comunque danneggiati dal sinistro con l'indicazione del loro valore e della perdita subita. La presentazione dello stato particolareggiato dovrà avvenire entro un mese dalla data del sinistro. Resta ferma la facoltà da parte della Società di stabilire, valendosi anche di tutti i dati ed i documenti di cui dispone l'Assicurato, la quantità, la qualità ed il valore di tutte le cose garantite esistenti al momento del sinistro.

Art. 34 - Parificazione a danni da incendio

Fermo quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione sono parificati a danni di incendio, oltre i guasti fatti per ordine delle Autorità, anche quelli prodotti dall'Assicurato o da terzi allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio.

Art. 35 - Assicurazione del costo di ricostruzione o di ripristino

Premesso che per "valore a nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per la costruzione edile [definizione di Fabbricato – punto a)] la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per impianti e installazioni di pertinenza [definizione di Fabbricato – punto b)] il costo di ripristino dello stato funzionale delle cose danneggiate, nel caso di danno suscettibile di riparazione, oppure le spese di rimpiazzo a nuovo nel caso di danno non suscettibile di riparazione; un danno si considera non suscettibile di riparazione quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento,
- per il patrimonio mobiliare il costo del rimpiazzo delle cose assicurate con altri uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese spese di trasporto, montaggio ed oneri fiscali qualora dovuti.

Le Parti convengono di stipulare l'assicurazione in base al suddetto "valore a nuovo" alle seguenti condizioni:

1. in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente
 - a) l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - b) il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
2. agli effetti dell'art. 24 delle C. G. A., il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti
 - a) superiore od eguale al rispettivo "valore a nuovo" è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
3. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

4. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario od impianto, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui agli articoli, rispettivamente, 27-I), 27-II) e 27-III) delle C. G. A.;
5. il pagamento del supplemento d'indennità è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purchè ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6. l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati e patrimonio mobiliare;
7. per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza.

TITOLO V – CONDIZIONI PARTICOLARI SOGGETTE ALL'APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E/O DEL LIMITE DI INDENNIZZO RISPETTIVAMENTE RIPORTATI NELLA SCHEDA DI POLIZZA

Art. 36 - Terremoto

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione c) 3) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzione vulcanica, da inondazione, da maremoto;
- c. causati da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sugli enti assicurati;
- d. di furto, smarrimento, rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità degli enti assicurati.

Agli effetti della presente estensione di garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Art. 37 - Inondazioni e alluvioni

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione c) 5) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione o alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- f) tutti gli enti posti in locali sotto il livello di campagna;
- g) danni ai piani interrati, seminterrati e loro contenuto.

Art. 38 - Allagamenti

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione c) 5) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di allagamento.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;

- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) a enti mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm sul pavimento;
- f) tutti gli enti posti in locali sotto il livello di campagna;
- g) danni ai piani interrati, seminterrati e loro contenuto.

Art. 39 - Sovraccarico di neve

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione c) 4) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

La Società non risponde dei danni causati:

- a) da valanghe e slavine;
- b) da gelo, ancorché conseguente a evento coperto dalla presente garanzia integrativa;
- c) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve (*) ed al loro contenuto;
- d) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia integrativa) ed al loro contenuto;
- e) ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto;
- f) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle parti in seguito al sovraccarico di neve.
- g) (*) = D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/2/1982 (G.U. n. 56 del 26/2/1982): Aggiornamento delle norme tecniche relative ai "Criteri Generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi" e successive modifiche;
- h) eventuali disposizioni locali.

Art. 40 - Scioperi, tumulti e sommosse, atti vandalici e dolosi

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione - c) 1), la Società risponde:

- dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse;
- degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o no del Contraente o dell'Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi o sommosse o che perpetrino, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.

A integrazione dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione, e limitatamente agli eventi di cui sopra, la Società non risarcisce le distruzioni, i guasti o danneggiamenti dovuti a:

- interruzione di processi di lavorazione, o alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- anche se tali circostanze sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protrahesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto b) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Art. 41 - Terrorismo e sabotaggio

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione - c) 1), la Società risponde

- dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di atti di terrorismo e/o di sabotaggio organizzato;
- degli altri danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone (dipendenti o no del Contraente o dell'Assicurato) che perpetrino, individualmente od in associazione, atti di terrorismo o di sabotaggio.

Ad integrazione dell'ART. 21 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione*, e limitatamente agli eventi di cui sopra la Società non risarcisce le distruzioni, i guasti o danneggiamenti dovuti a:

- interruzione di processi di lavorazione, o alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, omissione di controllo o manovra;
- mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica;
- mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
- anche se tali circostanze sono conseguenti a incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate.

La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione (non militare) della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con avvertenza che, qualora l'occupazione medesima si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non risarcirà le distruzioni, i guasti o danneggiamenti di cui al punto 2) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro sono assicurate nei limiti previsti dalla polizza.

Art. 42 - Colaggio da impianti automatici di estinzione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di guasto o rottura di impianti automatici di estinzione, incluse le relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori di installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto che dei locali protetti.

Art. 43 - Trombe e uragani

La Società risponde dei danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da uragani, bufere, tempeste, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti (assicurati o non).

La Società non risponde:

dei danni causati da:

- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- cedimenti o franamenti del terreno;
- ancorché verificatisi a seguito di uragani, bufere, tempeste, grandine o trombe d'aria;
- dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto a meno che arrecati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione;

dei danni subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto compresi serbatoi ed impianti in genere;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre in cemento - amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.

Art. 44 - Eventi atmosferici su fragili

A parziale deroga dell'ART. 21 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione* b) 8) delle C.G.A., la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di vento, neve, pioggia, grandine, sabbia a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica;
- anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, e quanto in essi contenuto.

Art. 45 - Ghiaccio e gelo

La Società risponde dei danni materiali e diretti che il ghiaccio e/o il gelo possono arrecare agli impianti idrici e tecnici esistenti nei fabbricati descritti in polizza.

Sono altresì compresi i danni materiali e diretti che l'acqua fuoriuscita, a seguito di rottura dei suddetti impianti per effetto di ghiaccio e/o gelo, può arrecare alle cose ivi riposte.

La Società non risponde dei danni:

- conseguenti ad usura, corrosione, imperfetta tenuta degli impianti;
- riconducibili a mancata o carente manutenzione;
- agli impianti posti all'esterno dei fabbricati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 12 cm. dal suolo.

Sono comunque altresì escluse le spese sostenute per la ricerca del guasto o delle rotture degli impianti.

Art. 46 - Spese di ricerca e riparazione del guasto

La Società si obbliga - in caso di danno indennizzabile a termini di polizza causato da fuoriuscita di acqua condotta - a rimborsare le spese per riparare o sostituire le tubazioni e i relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti nei quali la rottura accidentale si è verificata, comprese quelle necessariamente sostenute a tale scopo per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.

Art. 47 - Perdita pigioni

Se i fabbricati assicurati in polizza sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, la Società rifonderà all'Assicurato anche quella parte di pigione che egli non potesse percepire per i locali regolarmente affittati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, e senza applicazione della regola proporzionale.

Art. 48 - Fenomeno elettrico ed elettronico

A parziale deroga dell'ART. 21 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione - b) 3*), la Società risponde dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati. Sono altresì risarcibili i danni a macchine ed impianti aventi componentistica elettronica di controllo e/o comando, compresi i calcolatori, elaboratori elettronici e loro terminali, anche se non connessi a tali macchinari e non afferenti il ciclo produttivo, facenti parte dei laboratori e del centro di elaborazione dell'Azienda nonché le macchine elettrocontabili d'ufficio in genere.

La Società non risponde dei danni dovuti a difetti noti all'Assicurato e quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o riconducibili ad una carenza di manutenzione nonché dei danni la cui causa sia normalmente compresa nei contratti di assistenza tecnica per quanto concerne la componentistica elettronica.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'ART. 21 - *Assicurazione parziale* delle C.G.A.

Art. 49 - Guasti ad apparecchiature elettroniche

A parziale deroga dell'ART. 21 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione - b) 3*), la Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ad apparecchiature elettroniche, durante il loro regolare funzionamento, anche se di proprietà di terzi, collaudati, installati e pronti per l'uso cui sono destinati, da un qualunque guasto accidentale non espressamente escluso.

La Società non risponde dei danni:

- causati da difetti già noti al Contraente o all'Assicurato al momento della stipulazione della presente polizza;
- per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il fornitore, venditore, costruttore o locatore delle cose assicurate unitamente ai guasti, vizi e difetti la cui riparazione e/o eliminazione rientra nelle prescrizioni del contratto di assistenza tecnica;
- riconducibili alla mancanza di adeguata manutenzione, e/o all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore, fornitore o installatore delle cose assicurate, ivi comprese le spese che l'Assicurato dovrebbe sostenere nell'ambito della manutenzione stessa;
- di natura estetica, quali a titolo esemplificativo ma non limitativo, graffi su superfici verniciate, smaltate o lucidate, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- ad utensileria, ordigni e parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, batterie, tubi flessibili, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici, e quant'altro di simile; a catalizzatori, filtri fluidi in genere, fatta eccezione per l'olio nei trasformatori ed interruttori;
- a seguito di prove e/o test ai macchinari stessi;

- verificatisi in conseguenza di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti a deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento, o causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici o di corrosione, nonché ruggine ed incrostazione;
- ai conduttori elettrici esterni degli apparecchi ed impianti assicurati;
- ai tubi e valvole elettronici, nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi - - a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate;
- successivi al primo evento dannoso, determinati dall'uso del macchinario già danneggiato finché detto macchinario non sia stato riparato;
- perdite o danni indiretti di qualsiasi natura;
- determinati con dolo dal Contraente, dall'Assicurato o dai Soci a responsabilità illimitata o dagli Amministratori
- verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, adozione di misure da parte di potenze straniere, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, rivoluzione, ribellioni, insurrezioni, assunzioni od usurpazioni di potere di carattere militare, esercizio del diritto di guerra, sequestri, devastazioni, distruzioni, provvedimenti di qualsiasi governo od autorità anche locale, di diritto o di fatto, verificatisi in conseguenza di insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- causati da atti vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;
- derivanti da errata progettazione.

Art. 50 - Furto

A parziale deroga dell'ART. 21 - *Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione d) 1)* la Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dal furto di merci e macchinario, anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi.

Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o per tentare di commetterlo.

La Garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

Art. 51 - Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall'Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
- commessi od agevolati con dolo o colpa grave da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere, delle cose stesse o dei locali che le contengono;
- avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi;
- a gioielli, preziosi, carte valori, titoli di credito in genere e denaro, ed oggetti costituiti anche parzialmente in metallo prezioso;
- indiretti quali profitti sperati, danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;

Art. 52 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.

Art. 53 - Rapina

La garanzia è estesa alla rapina, avvenuta nei locali ove sono custodite le cose assicurate, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.

Art. 54 - Denaro titoli e valori

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione a) 7) la garanzia comprende i danni materiali e diretti derivanti da furto o rapina di denaro, valori, titoli di credito, titoli di viaggio e titoli di sosta ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore, avvenuto all'interno dei locali indicati in polizza.

Art. 55 - Pagamento dell'indennizzo

A integrazione dell'Art.29 – Pagamento dell'Indennizzo – delle C. G. A., la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo a condizione che dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzino alcuno dei casi previsti al precedente punto 51 - Esclusioni della presente Condizione Particolare, lettere c) e d).

Inoltre se l'Assicurato è un'impresa soggetta a procedura concorsuale la Società, prima del pagamento, può richiedere:

- l'attestazione del tribunale civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altri simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Art. 56 - Mezzi di chiusura dei locali (24/b)

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili, per via ordinaria dall'esterno senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fisse nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli, o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Resta espressamente convenuto fra le Parti che, in caso di sinistro:

- se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e chiusura non conformi a quanto previsto nella Condizione Aggiuntiva "Mezzi di chiusura dei locali", la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso;
- se l'introduzione dei locali avviene attraverso mezzi di protezione e di chiusura conformi a quanto previsto dalla suddetta Condizione Aggiuntiva "Mezzi di chiusura dei locali", ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà integralmente all'Assicurato l'importo liquidato a termini di polizza.

Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennità verrà determinata ai sensi dell'ART. 7 - Assicurazione presso diversi Assicuratori delle C. G. A., senza tener conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.

Art. 57 - Guasti cagionati dai ladri

L'assicurazione si intende estesa ai guasti cagionati dai ladri alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi - ivi comprese eventuali camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) e le rispettive porte - in occasione di furto o rapina consumati o tentati.

Art. 58 - Portavalori

L'assicurazione si intende estesa alle perdite derivanti a sottrazione di denaro e/o valori a seguito di:

- furto avvenuto in occasione di infortunio o di improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori stessi;

- furto strappando di mano o dosso alla persona i valori medesimi;
rapina;

- commessi sulla persona dell'Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, o di persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il trasporto. L'assicurazione vale soltanto durante il periodo dalle ore 05.00 alle ore 22.00, ed è prestata a condizione che le persone addette al trasporto dei valori non abbiano minorazioni fisiche che li rendano inadatti a tale servizio, e siano di età non inferiore ai 18 anni né superiore ai 65 anni.

Art. 59 - Merci in refrigerazione

La Società rimborserà, i danni subiti da merci in refrigerazione, in caso di :

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del fluido frigorifero;

conseguenti a:

- eventi coperti dalla presente polizza;
- all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, purchè tali danni non siano in relazione con allagamenti, inondazioni, movimenti del terreno, scioperi, tumulti, atti di terrorismo o sabotaggio ed ogni altro evento espressamente escluso.

La garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha durata continuativa non inferiore a 24 ore.

Art. 60 - Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso.

La Società adempierà all'obbligo, entro 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, semprechè siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta di anticipo.

Art. 61 - Onorari dei periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Art. 62 - Onorari architetti, ingegneri e consulenti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile a termini di polizza, le spese e gli onorari, secondo la tabella professionale dell'ordine professionale del consulente interpellato, per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione della perdita in caso di danno, causato da un rischio coperto a termini di polizza su fabbricati ed impianti.

Art. 63 - Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dall'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a' sensi dell'articolo 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Art. 64 - Ricorso dei locatari

La Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di locatore del fabbricato o dei locali assicurati con la presente polizza, risponde secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e nei limiti del massimale assicurato a questo titolo, di quanto egli sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile per danneggiamenti arrecati a cose mobili di proprietà dei Locatari o di terzi verso i quali i locatari stessi debbono rispondere in conseguenza di incendio o di altro evento non escluso dalla presente polizza.

Sono comunque esclusi i danni alle cose in uso, custodia, possesso dell'Assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito per questa garanzia "Ricorso dei locatari".

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di Lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà (e, se richiesta, il dovere) di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'articolo 1917 del Codice Civile.

Art. 65 - Rottura accidentale di lastre

La Società risponde dei danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre di cristallo, vetro, vetro antisfondamento, materie plastiche rigide e specchi, complete di iscrizioni e decorazioni, di pertinenza del fabbricato assicurato, comprese quelle installate come vetrine, porte o insegne luminose, purchè stabilmente ancorate al fabbricato, esclusi i lucernari, dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi.

Resta convenuto che devono intendersi esclusi dalla presente garanzia i danni verificatisi in occasione di lavori di riparazione e manutenzione straordinaria dei locali, nonché in occasione di traslochi.

La presente estensione di garanzia è prestata a primo rischio assoluto, cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Art. 66 - Rovina di ascensori

La Società risponde dei costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.

Art. 67 - Rimpiazzo combustibile

La Società risponde dei costi di rimpiazzo del combustibile (nafta-gasolio-kerosene) in caso di spargimento conseguente ad un evento coperto dalla presente polizza o a guasto accidentale degli impianti di riscaldamento o condizionamento a servizio del fabbricato.

Art. 68 - Spese di demolizione e sgombero

La Società risponde delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del sinistro - esclusi comunque sia quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni, sia quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64, e successive modificazioni ed integrazioni - sino alla concorrenza della somma precisata in polizza.

La presente polizza non copre:

- i costi di rimozione di amianto e materiali contenenti amianto, salvo il caso in cui l'amianto sia stato danneggiato da incendio; fulmine; esplosione e scoppio; caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate; eventi sociopolitici; eventi atmosferici; colaggio da impianti automatici di estinzione, se tali garanzie sono prestate dalla presente polizza;

- i costi di demolizione o i maggiori costi di ricostruzione, riparazione, demolizione e sgombero o mancato utilizzo in applicazione di qualsiasi legge o disposizione di Autorità in materia di amianto;

- i costi di rimozione di amianto o materiali contenenti amianto non danneggiato anche a seguito di ordinanze o leggi che impongano la rimozione od il trattamento degli stessi.

Per la presente garanzia non è operante il disposto dell'Art. 23 - *Assicurazione parziale* delle C.G.A..

Art. 69 - Crollo - Collasso strutturale dei fabbricati

A parziale deroga dell'ART. 21 - Cose e Rischi esclusi dall'assicurazione b) 6), delle C.G.A., la Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo dei fabbricati, a causa di cedimento delle fondazioni o collasso delle strutture dei fabbricati assicurati.

Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a:

- errori di progettazione o di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti;
- i danni derivanti da modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; mancata o insufficiente manutenzione;
- terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, valanghe, slavine, eruzioni vulcaniche e bradisismo;
- effetti gradualmente degli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione, ruggine e incrostazioni.

TITOLO VI – CONDIZIONI SPECIALI

Art. 70 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.

La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 71 - Rinuncia al diritto di rivalsa

La Società, salvo il caso di dolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro – art. 1916 del Codice Civile – a condizione che l'Assicurato non eserciti egli stesso l'azione di risarcimento del danno nei confronti del responsabile medesimo

Art. 72 - Certificati rilasciati dall'autorità

Qualora per la liquidazione dei danni fossero necessari i certificati di chiusa inchiesta o altri rilasciati dai Tribunali o da altre Autorità competenti, la Società si impegna, trascorsi comunque 90 giorni dall'evento, ad indennizzare il danno anche se il Contraente fosse impossibilitato a presentare i predetti certificati, purché il Contraente presenti fidejussione bancaria o assicurativa con la quale si impegna a restituire l'importo ricevuto e fermo restando l'impegno del Contraente a consegnare detta documentazione non appena fosse disponibile presso i Tribunali o le Autorità.

Si precisa altresì che l'avvenuta denuncia di sinistro alle Autorità o il certificato di chiusa inchiesta o simili non saranno comunque ritenuti necessari per la liquidazione di danni non attribuibili a "fatto reato" (es: trombe d'aria, grandine, alluvione ecc.).

Art. 73 - Assicurazione per conto di chi spetta

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro però i terzi interessati non avranno alcuna ingerenza nella nomina dei periti da eleggersi dalla Società e dal Contraente, né azione alcuna per impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'assicurazione stessa non possono essere esercitati che dal Contraente.

L'indennità che, a norma di quanto sopra, sarà stata liquidata in contraddittorio non potrà essere versata se non con l'intervento, all'atto del pagamento, dei terzi interessati.

TITOLO VII – SOMME ASSICURATE, FRANCHIGIE E SCOPERTI

Art. 74 – Scheda di copertura

1.	Rateazione: SEMESTRALE
2.	Enti/Beni assicurati/somme assicurate: <u>FABBRICATI</u>

	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Fabbricato 1 mq 1645 (sp Lecce Vernole Km 1,5 LE) - € 822.500,00 <input type="checkbox"/> Fabbricato 2 mq 120 (Via F. Ribezzo 2/D LE) - € 120.000,00 <input type="checkbox"/> Fabbricato 3 mq 350(Via Perulli LE) - € 670.000,00 <input type="checkbox"/> Fabbricato 4 mq 195 (Viale Porta D'Europa LE) - € 150.000,00 <p>Totale MQ 2310 - somme assicurate: Euro 1.762.500,00</p> <p>CONTENUTO/PATRIMONIO MOBILIARE:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Totale € 1.028.700,00 <p>AUTOVEICOLI IN CUSTODIA</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Totale € 300.000,00 <p>APPARECCHIATURE ELETTRONICHE/BENI ELETTRICI</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> IMPIANTI FISSI: € 4.000.000,00 <input type="checkbox"/> APPARECCHIATURE MOBILI: € 10.000,00 a PRA <input type="checkbox"/> ENTI ALL'APERTO/COLONNINE PARCOMETRI: € 130.500,00 <p>FURTO</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Porta Valori:€ 15.000,00 a PRA <input type="checkbox"/> Valori in cassaforte: € 100.000,00 a PRA <input type="checkbox"/> Valori ovunque riposti:€ 15.000,00 a PRA
3.	Franchigie e sottolimiti: elencati nella scheda di polizza alla fine del capitolato.
4.	Calcolo del premio annuo: calcolato sui valori assicurati (premio flat non soggetto a regolazione)

Art. 75 – Scheda di polizza

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro degli importi sotto riportati, che rimarranno sempre a carico esclusivo dell'Assicurato.

Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie o scoperti tra quelli previsti qui di seguito per **Danni Diretti**, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la franchigia o lo scoperto più elevati tra quelli contemporaneamente applicabili.

Fermo restando il disposto dell'ART. 28 - *Limite massimo dell'indennizzo* delle C. G. A., si convengono i seguenti limiti di indennizzo in eccesso alla franchigia.

PROGRAMMA DANNI DIRETTI			
CAUSALE	Franchigia	LIMITI DI INDENNIZZO	
		per sinistro	per anno
Per tutti gli eventi <i>salvo dove diversamente indicato</i>	€ 500	Somma assicurata	Somma assicurata
Acqua condotta		€ 200.000	€ 200.000
Acqua piovana		€ 25.000	€ 25.000
Archivi, modelli, enti particolari		€ 25.000	€ 50.000
Colaggio da impianti automatici di estinzione		€ 100.000	€ 100.000
Crollo e collasso strutturale dei fabbricati	Scoperto 10% minimo € 25.000	€ 500.000	€ 500.000
Deroga alla proporzionale	N. A.	15 %	
Differenziale storico artistico	N. A.	€ 500.000	€ 500.000
Dispersione liquidi		€ 15.000	€ 15.000
Eventi atmosferici su fragili	€ 2.000	€ 50.000	€ 50.000

Fenomeno elettrico ed elettronico		€ 25.000	€ 50.000
Ghiaccio e gelo	€ 2.000	€ 25.000	€ 50.000
Guasti accidentali ad apparecchiature elettroniche		€ 25.000	€ 50.000
Inondazioni Alluvioni e Allagamenti	Scoperto 10% minimo € 25.000	60% somme assicurate	60% somme assicurate
Rimpiazzo combustibile		€ 15.000	€ 15.000
Lastre e cristalli		€ 25.000	€ 50.000
Merci refrigerate		€ 50.000	€ 50.000
Nuove acquisizioni	Secondo causa	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Onorari architetti e consulenti	N. A.	€ 25.000	€ 25.000
Onorari dei periti	N. A.	€ 25.000	€ 25.000
Ricorso terzi	N. A.	€ 1.000.000	€ 1.000.000
Rovina di ascensori	€ 2.500	€ 100.000	€ 100.000
Scioperi tumulti sommosse	10% min € 2.500	70% somme assicurate	70% somme assicurate
Sovraccarico di neve	10% min € 2.000	50% somme assicurate	50% somme assicurate
Spese di demolizione e sgombero	N. A.	€ 200.000	€ 200.000
Spese di ricerca e riparazione del guasto		€ 15.000	€ 15.000
Terremoto	1% somme assicurate min € 25.000	50% somme assicurate	50% somme assicurate
Terrorismo	10% min € 5.000	50% somme assicurate max € 5.000.000	50% somme assicurate max € 5.000.000
Trombe e Uragani	10% min € 2.500	70% somme assicurate	70% somme assicurate
Furto e rapina	€ 500	€ 50.000	€ 50.000
Furto con mezzi di chiusura insufficienti	10% min € 500		
Valori	€ 500	€ 5.000	€ 5.000
Portavalori	10% min € 500	€ 5.000	€ 5.000
Guasti cagionati dai ladri	N. A.	€ 5.000	€ 5.000

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76 – Riparto di coassicurazione

Il rischio viene ripartito tra le seguenti società secondo le percentuali di seguito indicate:

(da compilarsi solo in caso di RTI o coassicurazione)

Compagnia	Denominazione Società	Percentuale di ritenzione
Mandataria/delegataria		
Mandante/Coassicuratrice		
Mandante/Coassicuratrice		

Art. 77 - Disposizione finale

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla coassicurazione.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ

